



Secondo l'avvocato generale Pitruzzella, una domanda di deindicizzazione basata sulla pretesa falsità delle informazioni obbliga il gestore del motore di ricerca ad effettuare le verifiche che rientrano nelle sue concrete possibilità

Inoltre, nel quadro di una domanda di rimozione di miniature dai risultati di una ricerca per immagini, solo il valore informativo delle immagini in quanto tali deve essere preso in considerazione

TU e Re hanno intentato un'azione contro Google LLC volta ad ottenere, da un lato, la deindicizzazione di alcuni link visualizzati nelle ricerche effettuate tramite il motore di ricerca gestito da Google LLC, che rimandano ad articoli di un terzo pubblicati in rete nei quali vengono individuati TU e RE; dall'altro, la cessazione della visualizzazione delle foto di cui è corredato uno di tali articoli sotto forma di cosiddette miniature. TU opera in posizione di responsabile per diverse società che offrono servizi finanziari o detiene una partecipazione nelle stesse. RE era la compagna di TU e, fino a maggio 2015, procuratrice di una di tali società. Il sito *g-net* ha pubblicato tre articoli che esprimevano opinioni critiche e dubbi sulla serietà del modello di investimento di diverse delle suddette società, uno dei quali era corredato di quattro foto in cui TU e Re venivano rappresentati alla guida di macchine di lusso, in un elicottero e davanti ad un aereo charter, così suggerendo che i ricorrenti beneficiassero di un lusso finanziato da terzi. TU e Re hanno chiesto che Google LLC deindicizzasse gli articoli in questione, che, a loro avviso, contengono un certo numero di allegazioni errate e di opinioni diffamatorie basate su fatti non veritieri, nonché di rimuovere le miniature dalla lista dei risultati della ricerca.

La Corte federale di giustizia tedesca ha posto alla Corte di giustizia due quesiti. Il primo verte sulla **specificità della funzione svolta dai motori di ricerca e sulla tensione che questa determina tra i diritti fondamentali di cui agli articoli 7, 8 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**¹, in uno scenario non ancora esaminato dalla Corte, vale a dire quello in cui la persona interessata contesta la veridicità dei dati trattati e chiede, per tale ragione, la deindicizzazione dei link che rinviano a contenuti editi da terzi in cui figurano tali dati. Il secondo quesito verte sulla necessità, nell'esame di una domanda di rimozione di miniature dai risultati di una ricerca per immagini, di tener conto del contenuto della pagina web in cui si inserisce l'immagine in questione.

Nelle sue conclusioni presentate in data odierna, **l'avvocato generale Pitruzzella analizza preliminarmente la giurisprudenza della Corte**² **sugli obblighi che incombono al gestore di un motore di ricerca** ed individua **quattro punti fermi** in materia.

Il **primo** riguarda la qualificazione dell'attività dei motori di ricerca come «trattamento di dati personali», e l'individuazione del gestore di un motore di ricerca come «responsabile» o titolare del trattamento di tali dati personali ai sensi della direttiva 95/46³ e del regolamento generale sulla

¹ Rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7), protezione dei dati di carattere personale (articolo 8) e libertà di espressione e d'informazione (articolo 11).

² Sentenza del 13 maggio 2014, Google Spain e Google, [C-131/12](#) (v. anche comunicato stampa [n. 70/14](#)); sentenza del 24 settembre 2019, GC e a., [C-136/17](#), (v. anche comunicato stampa [n. 113/19](#)).

³ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, p. 31).

protezione dei dati (in prosieguo «RGPD») ⁴. Il **secondo** riguarda le potenziali gravi ingerenze nei diritti fondamentali delle persone interessate derivanti dall'operare di un motore di ricerca. Il **terzo** punto stabilito dalla Corte riguarda la necessità di prendere in considerazione tutti i diritti fondamentali in gioco nel contesto di una domanda di deindicizzazione rivolta al gestore di un motore di ricerca e di operare un bilanciamento di tali diritti che tenga conto, oltre che delle circostanze del caso concreto, delle caratteristiche tecnologiche dell'ambiente di Internet. Il **quarto** punto, infine, è l'attribuzione al gestore del motore del compito di operare una tale ponderazione, al fine di assicurare che siano soddisfatte le prescrizioni del RGPD (e in precedenza quelle della direttiva 95/46). Tale ruolo è stato peraltro codificato nell'articolo 17 del RGPD.

È alla luce degli anzidetti principi derivanti dalla giurisprudenza della Corte che l'avvocato generale propone una soluzione giuridica alle questioni sottoposte alla Corte.

In primo luogo, egli precisa **quali siano gli obblighi che incombono al gestore di un motore di ricerca nel trattare una domanda di deindicizzazione che si fonda sull'allegazione, non accompagnata da elementi di prova, della falsità** di talune delle informazioni che figurano nel contenuto indicizzato.

Premette l'avvocato generale che i diritti fondamentali al rispetto della vita privata ed alla tutela dei dati personali non rivestono carattere assoluto; il diritto alla protezione dei dati personali deve essere considerato in relazione alla sua funzione sociale ed essere bilanciato con altri diritti fondamentali, conformemente al principio di proporzionalità, dando il giusto peso al diritto ad informare.

In tale contesto, se, ove la persona interessata rivesta un ruolo pubblico, il diritto ad informare e il diritto a essere informati assumono un peso prevalente, questa tendenza si inverte, secondo l'avvocato generale, nel caso in cui si appuri il carattere non veritiero delle informazioni trattate. Infatti, non solo l'esattezza dei dati costituisce una delle condizioni di liceità del trattamento dei dati personali, ma lo stesso diritto alla libertà di espressione e di informazione, nella sua duplice valenza, attiva e passiva, se riferito ad un'informazione falsa, non può essere posto sullo stesso piano dei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali. In questo caso, per l'avvocato generale, opera un criterio di prevalenza radicato in uno dei valori fondamentali dell'Unione europea, che è quello della dignità umana, sancito dall'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali. Un'informazione non veritiera non soltanto lede il diritto fondamentale della persona cui si riferisce alla tutela dei dati personali, ma finisce per colpire la sua dignità, poiché ne prospetta una rappresentazione falsa, producendo un'alterazione della sua identità, che oggi è definita soprattutto nella rete.

Laddove venga in dubbio la veridicità dell'informazione trattata dal gestore del motore di ricerca, la questione del bilanciamento dei diritti fondamentali in gioco si pone dunque in termini del tutto peculiari, quanto meno nella fase in cui la veridicità o la falsità dell'informazione non sia ancora stata accertata. Benché il gestore di un motore di ricerca non possa essere obbligato a svolgere un monitoraggio generalizzato sui contenuti ospitati e a verificare la veridicità degli stessi (35), tuttavia esso dovrà svolgere un ruolo attivo nell'eliminazione dai risultati della ricerca di contenuti in cui figurano dati personali falsi in ragione della speciale responsabilità connessa alla sua funzione di *gatekeeper* dell'informazione.

Ciò premesso, l'avvocato generale esclude che si possa procedere a una deindicizzazione sulla base della sola richiesta unilaterale dell'interessato, così come esclude che si possa imporre all'interessato di rivolgersi all'editore della pagina web per la rimozione del contenuto che si pretende falso. Secondo l'avvocato generale, **l'interessato ha l'onere di indicare gli elementi su cui si basa la richiesta e di fornire un principio di prova della falsità dei contenuti di cui si richiede la deindicizzazione. Il gestore del motore di ricerca dovrà, dal canto suo, effettuare le verifiche** dirette a confermare o meno la fondatezza della domanda e **che rientrano nelle sue**

⁴ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, p 1).

concrete possibilità, contattando ove possibile l'editore della pagina web indicizzata, e quindi decidere sull'accoglimento o meno della domanda di deindicizzazione. Se l'articolo riguarda una persona che ha un ruolo pubblico, la scelta di deindicizzare dovrà fondarsi su dei riscontri particolarmente pregnanti circa la falsità delle informazioni. Infine, onde evitare un pregiudizio irreparabile per la persona interessata, il gestore del motore di ricerca potrà sospendere temporaneamente l'indicizzazione oppure indicare, nei risultati della ricerca, che la veridicità di talune delle informazioni è contestata.

In risposta al secondo quesito pregiudiziale, l'avvocato generale ritiene che **alle ricerche nominative per immagini attraverso un motore di ricerca su Internet si applichino le stesse regole che si applicano alle ricerche sul web** e che, reperendo le fotografie di persone fisiche pubblicate su Internet e riproducendole, il gestore di un motore di ricerca offra un servizio nel quale effettua un trattamento di dati personali autonomo e distinto sia da quello dell'editore della pagina web da cui sono tratte le fotografie, sia da quello di indicizzazione di tale pagina.

Secondo l'avvocato generale, **nel quadro del bilanciamento tra diritti fondamentali confliggenti da operare nel caso di una domanda di rimozione di miniature dai risultati di una ricerca per immagini, si deve tener conto unicamente del valore informativo delle fotografie in quanto tali, indipendentemente dal contenuto nel quale queste ultime sono inserite nella pagina web da cui sono tratte.**

Considerato che l'immagine di un individuo è uno dei principali attributi della sua personalità, ne consegue che la tutela del diritto della persona alla riservatezza assume in tale contesto un'importanza particolare, **data la capacità delle fotografie di veicolare informazioni particolarmente personali.**

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 0358.

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.